



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO e
MASCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2012

Istituzione della Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La richiesta della istituzione di una Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro è stata avanzata, oltre che da molte associazioni dei familiari delle vittime, dagli operatori del settore ed in particolare dai magistrati di Torino che, in questi ultimi mesi, hanno portato a conclusione i processi per il rogo alla Thyssen e per i decessi causati dall'amianto (processo Eternit), sulla base del presupposto che le indagini sulle cause degli infortuni richiedono il coordinamento tra diverse specializzazioni, professionalità e diversi livelli di competenza, tali da far compiere il necessario salto di qualità al faticoso lavoro di prevenzione e contrasto meritoriamente portato avanti negli ultimi anni. In più di un'occasione si è levato alto il monito del Presidente della Repubblica, che, nel ribadire l'inaccettabilità degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche, ha richiamato le forze di Governo ad un maggiore impegno per dare concretezza a forme più adeguate di tutela, in modo da assumere tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Già oggi alcune delle maggiori procure hanno individuato sezioni specializzate, che peraltro incontrano anche i limiti posti dall'ordinamento giudiziario sulla permanenza nella medesima sede dopo un determinato numero di anni. A tale problematica specifica si propone di porre rimedio il disegno di legge atto Senato n. 3154 recante una modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati specializzati.

Una delle ragioni determinanti per la perdurante disapplicazione delle leggi poste a

presidio della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è da individuare nella carenza dei controlli e nella difficoltà di portare a termine i procedimenti, che pure godrebbero della priorità di trattazione ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 291.

È pertanto necessaria, più che una modifica legislativa sostanziale (le sanzioni risultano potenziate da ultimo ancora nel 2008) una diversa e più efficace organizzazione giudiziaria. Il presente disegno di legge individua, a tale proposito, una Procura della Repubblica specializzata e con competenza estesa a tutto il territorio nazionale in grado di affrontare efficacemente le ipotesi di reato di maggiore gravità. Solo in tal modo sarebbero possibili indagini più rapide sfruttando le nuove e più sofisticate metodologie investigative e processuali, azioni sistematiche ed organiche di prevenzione, nonché valutare l'eziologia professionale di importanti patologie su tutto il territorio nazionale, superando la frammentazione organizzativa attuale sul territorio che vede, ad esempio, rari rapporti tra procure ed Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Una visione unitaria e coordinata del fenomeno della sicurezza sul lavoro ne consentirebbe un più efficace contrasto, favorendo anche l'apertura di scenari giudiziari finora inesplorati in questo settore (le ipotesi di disastro, il delitto di omissione di cautele antinfortunistiche e così via) e, soprattutto, offrendo un punto di riferimento ai tanti organi di vigilanza che operano in questo campo. Il che consentirebbe anche una applicazione più estesa della responsabilità

amministrativa e delle relative sanzioni, anche interdittive. Un simile organo, potrebbe inoltre più agevolmente interloquire con le autorità giudiziarie di altri paesi nei casi di maggiore complessità. Modelli europei

per una procura nazionale non mancano, a cominciare dall'esperienza francese del «*pool de la santé*». Per tali motivi si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro)

1. È istituita la Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Procura nazionale», competente a sovrintendere e coordinare le indagini di polizia giudiziaria e a promuovere ed esercitare l'azione penale per i reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Alla direzione della Procura nazionale è posto il Procuratore nazionale, magistrato di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori, che abbia esercitato da almeno cinque anni rispettivamente le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che abbia esperienza nella trattazione delle fattispecie di cui al comma 1.

3. Il Procuratore nazionale è coadiuvato da tre procuratori aggiunti, di cui uno da lui delegato alle funzioni vicarie. Le funzioni di procuratore aggiunto possono essere attribuite ad un magistrato di cassazione che abbia esercitato da almeno tre anni e continuativamente almeno per cinque anni rispettivamente le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che inoltre debba rimanere in servizio per almeno otto anni. Il Procuratore nazionale è coadiuvato altresì da quindici sostituti procuratori nominati tra i magistrati con anzianità di ruolo pari a magistrati di cassazione e che abbiano esercitato continuativamente almeno per cinque anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari.

4. Il Procuratore nazionale sovrintende e vigila sull'esercizio dell'azione penale nelle fattispecie di cui al comma 1, esercitando altresì funzioni di impulso nei confronti dei

procuratori distrettuali al fine di promuovere e rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

5. Il Procuratore nazionale organizza e dirige gli uffici ed il lavoro della Procura nazionale, in particolare provvedendo, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, ad acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti ai reati di cui al comma 1 nonché a impartire ai procuratori di cui al comma 3 specifiche direttive volte a prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità di coordinamento nell'attività di indagine.

6. Il Procuratore nazionale può delegare uno dei procuratori aggiunti ad esercitare, per casi determinati, per categorie di reati o per zone territoriali e nei modi determinati dalla delega, le funzioni di cui al presente articolo e a sovrintendere all'esercizio delle deleghe previste dal comma 7.

7. Il Procuratore nazionale e, con il suo consenso, i procuratori aggiunti, possono delegare altresì a uno o a un *pool* di più sostituti procuratori l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, per casi determinati e nei modi determinati dalla delega.

8. La Procura nazionale si avvale del supporto operativo delle forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, dei Vigili del fuoco e delle direzioni territoriali del lavoro. La Procura nazionale può sempre avvalersi, a fini investigativi, degli enti ed organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente.

9. Al fine di assicurare il coordinamento delle indagini per la trattazione dei procedimenti di competenza della Procura nazionale, ogni procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto designa, nell'ambito del suo ufficio, uno o più magistrati, per la durata non inferiore a quattro anni, tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze professionali. Ciascun procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione delle indagini e cura che i magistrati designati ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, nonché che eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

10. L'assegnazione dei magistrati è disposta secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Il Ministro della giustizia esprime il proprio consenso alla nomina dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, sentito il Procuratore nazionale.

11. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, predispone con proprio decreto le tabelle del personale di magistratura, del personale di cancelleria e di segreteria giudiziaria e del personale esecutivo necessario per la istituzione degli uffici di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

